

B
PRESENTAZIONE

CC. n. 150 del 22.11.06

IL PRESIDENTE

IL CAPOGRUPPO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30, e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Marche con deliberazione n. 864 del 24 luglio 2006.
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge e agli indirizzi di cui all'art. 3.2 delle direttive, ispirandosi in particolare ai seguenti principi:
 - a) Evoluzione ed innovazione della rete dei pubblici esercizi a livello locale;
 - b) tutela del consumatore, intesa sia come tutela della sua salute sia come diritto ad un giusto rapporto qualità-prezzo, nonché ad una corretta e tempestiva informazione;
 - c) valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
 - d) armonizzazione ed integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - e) salvaguardia e riqualificazione delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale, attraverso la presenza di adeguate attività di somministrazione;
 - f) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle aree periferiche, rurali e nelle frazioni.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dall'Autorizzazione Sanitaria e/o dalla Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione. Gli stessi, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria o alla DIA ai fini della registrazione, possono assumere le seguenti denominazioni e/o definizioni:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - c) pizzerie e simili: esercizi per la ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";

- d) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- e) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- f) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria, e dolci in genere;
- g) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- h) disco-bar, piano.bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- i) discoteche, sale da ballo, locali notturni ed impianti sportivi esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- j) per "mensa aziendale" si intende una struttura comune a più imprese, tra loro a tal fine convenzionate, destinata esclusivamente a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le medesime imprese. La struttura deve essere dotata di cartelli o altre indicazioni che la qualificano come attività non aperta al pubblico e deve essere priva di insegne o elementi tipici dell'attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande rivolto al pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa aziendale somministra alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate;
- k) per "bar aziendale" o "bar interno" s'intende una struttura interna, senza accesso autonomo sulla pubblica via, in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in favore dei soli dipendenti e di coloro che si trovano nell'azienda stessa o nell'ente per motivi di lavoro o di visita. All'esterno del complesso aziendale non possono esservi insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno;
- l) per "circoli privati" esercenti la somministrazione s'intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività

associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 non sono tali gli esercizi che, ancorché asseriti come privati, presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini;
 - struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.
2. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche,
 - a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
 - b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. Il Comune di Osimo, tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Marche e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, oltre ad ispirarsi ai principi generali di cui al precedente art. 1, per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande si attiene ai seguenti criteri di programmazione.
2. I criteri hanno durata tre anni, e sarà possibile adottare varianti nel periodo della loro efficacia, qualora si verificano fatti e/o circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di rivedere la programmazione.
3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni alla somministrazione viene osservata la distinzione delle zone territoriali omogenee per cui, nelle singole zone, potranno essere rilasciate le seguenti tipologie:

ZONA A (centro storico): esercizi indicati nell'art. 2, comma 1 lettera a), ^{b), c)} d), e), f), g) del presente regolamento

ZONA B (zone di completamento e frazioni): esercizi indicati nell'art. 2 comma 1 lettera b), c), d), e), f), g) del presente regolamento

ZONA C (zona di espansione e frazioni): esercizi indicati nell'art. 2 comma 1 lettera a), b), c), h) del presente regolamento

ZONA D (zona industriale): esercizi indicati nell'art. 2 comma 1 lettera h), ^{k)} i), j) del presente regolamento.

ZONA E (zona agricola) : centri rurali di ristoro e degustazione di cui all'art. 21 lettera b) della Legge regionale 3/4/2002, n. 3.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, nonché igienico-sanitarie, dovranno avere superfici adeguate ed idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Dovrà, altresì, essere garantita un'adeguata dotazione di spazi per i parcheggi, ad eccezione degli esercizi da attivare nella zona A), e comunque essere rispettate le condizioni e gli standard stabiliti in materia dagli strumenti urbanistici.

L'approvazione di un progetto di valorizzazione commerciale o di riqualificazione di aree storico-archeologico è elemento rilevante per la possibilità di prevedere l'insediamento di nuovi esercizi sulla base di precisi elementi che devono essere indicati nel progetto stesso.

I circoli privati di cui alla lettera l) dell'art.2 del vigente regolamento possono essere ubicati nelle zone A,B,C,D ed E nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La domanda di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica legittimata a richiedere l'autorizzazione.
2. La domanda deve indicare quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 30/2005 ed è facoltà del richiedente avvalersi dello sportello unico.
3. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio non in possesso dell'Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine dei sessanta giorni di cui al comma 5 inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di elementi integrativi successive alla prima. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, la domanda sarà archiviata. Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente.
4. Il responsabile del procedimento, all'occorrenza anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, verifica la sussistenza dei requisiti morali e professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

5. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Gli estremi delle autorizzazioni e delle dichiarazioni d'inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande sono comunicati al Prefetto e al Questore, all'Asur 7 e alla Camera di Commercio di Ancona entro 30 (trenta) giorni dal rilascio.

ART. 5 – ATTIVITA' PREVISTE DALLA D.I.A.

1. Sono soggette alla presentazione della DIA le attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 6 della Legge regionale n. 30/2005 .

2. L'attività di somministrazione al pubblico può essere iniziata immediatamente dopo l'avvenuta presentazione al Comune della denuncia di inizio attività o dalla data di apertura dell'esercizio indicata nella D.I.A. solo a condizione che il soggetto abbia già ottenuto l'autorizzazione sanitaria o presentato la D.I.A. semplice, per i locali ove sarà svolta l'attività, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 e della D.G.R.M. n. 339 del 27/3/2006.

3. Qualora la denuncia di inizio attività non sia regolare o completa, entro dieci giorni dalla data di presentazione, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto che ha inoltrato la stessa, indicando i motivi di irregolarità o incompletezza.

4. L'esercizio dell'attività di somministrazione rimane sospeso fino alla regolarizzazione della denuncia.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte, il Settore Attività Produttive provvederà alla verifica dei presupposti e requisiti di legge richiesti disponendo, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura sono subordinati all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della legge regionale n. 30/2005 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. L'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534.
3. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione in cui va allegata l'autocertificazione del legale

rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero allegando copia conforme dell'atto di modifica prescritto dal codice civile.

4. Nel caso in cui una società esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca delle modifiche alla compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo rappresentante legale. Inoltre il nuovo rappresentante legale deve anche allargare la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso lo stesso sia privo dei requisiti professionali deve indicare il preposto all'attività.
5. Il trasferimento della proprietà dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di cessione o dell'apertura della successione, così come indicato dall'art. 10 della L.R. 30/05.
6. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati, può affidare la gestione di uno o più di essi ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. 30/05. Il titolare ne dà comunicazione al Comune entro 30 giorni allegando copia del contratto di gestione e dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali. Il gestore, nel rispetto delle norme vigenti sul lavoro, fiscali, igienico-sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità può iniziare l'attività il giorno dopo la comunicazione al Comune.
7. L'ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla semplice comunicazione da inviare al Comune. L'attività di somministrazione è esercitata nella parte ampliata decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 7 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno. La proroga potrà essere concessa solo se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio.
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della L.R. 30/05;
 - c. quando il titolare o gestore non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni imposte;
 - d. al verificarsi di una nuova inosservanza dell'orario dopo la comminazione di tre provvedimenti di sospensione nell'arco dell'anno solare.
2. L'autorizzazione può essere sospesa in caso di violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, edilizia, di sicurezza, inquinamento acustico nonché sorvegliabilità dei

locali, per una durata non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

E' altresì sospesa, per un massimo di tre periodi non superiori ciascuno a dieci giorni, nel caso di inosservanza dell'orario prescelto ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/05.

3. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b. per motivi di pubblico interesse;
4. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Attività stagionali

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori ad un mese e non superiori a sette mesi nell'arco di ciascun anno solare.
3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.
4. Le autorizzazioni stagionali potranno essere rilasciate, in adeguati locali e/o strutture rispondenti alle vigenti norme igienico-sanitarie, all'interno di parchi e giardini, e aree pedonabili di interesse collettivo.

Attività temporanee

5. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è consentita previa presentazione di D.I.A., salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
6. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.
7. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali e professionali.
8. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali.

9. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata superiore a giorni trenta consecutivi e, al medesimo organizzatore, non può essere rilasciata un'ulteriore autorizzazione temporanea nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime strutture prima di giorni novanta dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

ART. 9- DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione.
2. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la presentazione di apposita comunicazione al Comune competente per territorio.
3. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 10 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o aumento nei costi delle consumazioni.
3. Sono da intendersi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:
 - l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari;
 - l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
4. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare per la normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

ART. 11 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e delle fasce orarie stabilite dal Comune con appositi provvedimenti sindacali.
2. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande .
3. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare al Comune di Osimo l'orario prescelto secondo quanto stabilito dall'apposito provvedimento.

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a quindici giorni consecutivi, anche al Comune di Osimo
2. Il Comune di Osimo, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le associazioni di categoria del commercio, del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello comunale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio.
4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.

ART. 13 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
 - b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a); per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.
4. Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

ART. 14 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 15 della L.R. 30/2005.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza la prescritta autorizzazione (o DIA) o quando questa sia revocata o decaduta o sospesa o in mancanza dei requisiti professionali e morali è soggetto all'applicazione dell'art. 17 bis comma 1 del TULPS "sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 ad € 3.098,00 (pagabile in misura ridotta € 1.032,00). Per tutte le altre violazioni la L.R. 30/2005 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 (pagamento in misura ridotta € 308,00).
3. Le sanzioni sono irrogate dal comune ed i relativi proventi sono devoluti allo stesso.